

telefono +41 91 814 71 51
fax +41 91 814 81 39
e-mail dss-ufag@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento della sanità e della socialità
Divisione dell'azione sociale e delle famiglie

**Ufficio del sostegno a enti e attività
per le famiglie e i giovani
6501 Bellinzona**

Funzionario
incaricato

Marco Galli / Stefania Mirante

telefono
e-mail

091/814 71 54
marco.galli@ti.ch
stefania.mirante@ti.ch

Responsabili di nidi dell'infanzia,
centri extrascolastici e
famiglie diurne autorizzate

Anticipata via mail

Bellinzona

24 giugno 2020

Ns. riferimento

Vs. riferimento

Circolare informativa sugli aiuti della Confederazione e del Cantone in base all'Ordinanza COVID-19 custodia di bambini complementare alla famiglia

Gentili responsabili di nidi, centri extrascolastici e famiglie diurne,

con la presente vi confermiamo l'entrata in vigore dell'Ordinanza del 20 maggio 2020 sull'aiuto alle strutture di custodia, che trovate al link: <https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2020/1753.pdf>. Vi chiediamo di stamparla e di leggerla attentamente, in quanto l'Ordinanza specifica i principi e i contenuti principali degli aiuti straordinari alle strutture e ai servizi di custodia, nonché i termini legali per poterne beneficiare.

Parimenti, vi segnaliamo i seguenti documenti trasmessivi in data 18 giugno, rispettivamente 23 giugno 2020:

- le Direttive del 17 giugno 2020 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), che illustrano come tale Ordinanza va interpretata e applicata.
- Il Formulario ufficiale per la richiesta degli aiuti finanziari che deve essere compilato in modo completo, corredato da tutti gli allegati richiesti nel formulario ed inviato nei termini stabiliti (vi rendiamo attenti che la richiesta verrà respinta se perverrà dopo il termine previsto).
- Le Tabelle per la richiesta di rimborso degli aiuti soggettivi dei mesi di marzo-giugno (allegate alla presente).

Di seguito, vi specifichiamo alcuni aspetti estrapolati dalle presenti Direttive e dall'Ordinanza, in modo da fornirvi le indicazioni a cui attenervi nella compilazione del modulo, qualora intendiate sottoporci una domanda d'aiuto straordinario ai sensi della presente Ordinanza.

1. **Precisazioni**

La presente Ordinanza è fondata sul principio del rimborso totale delle rette alle famiglie che non hanno beneficiato del servizio dal 17 marzo al 17 giugno 2020 (vedi art. 4 cpv. 1 Ordinanza). In sintesi, vi rendiamo attenti ai seguenti aspetti:

- 1.1. La struttura deve rimborsare ai genitori i contributi che questi hanno pagato per le prestazioni di custodia di cui non hanno beneficiato nel periodo dal 17 marzo 2020 al 17 giugno 2020 (vedi art. 4 cpv. 3 Ordinanza).
NB: questo aspetto è una condizione per beneficiare dell'aiuto. Chi ha beneficiato del servizio in questo periodo paga, beninteso, la retta per le frequenze effettive.
- 1.2. Anche le rette di eventuali disdette ricevute nel periodo Covid e per il periodo 17 marzo-17 giugno 2020 andranno rimborsate. Ritenuto come l'UFAS riconosca solamente la parte dei contratti nuovamente riattivati e non di tutti i contratti disdetti, nel formulario di richiesta di rimborso andranno inseriti esclusivamente questi contratti, quindi quelli disdetti ma riattivati¹. **Importante:** gli importi relativi ai contratti disdetti anticipatamente a causa del Covid andranno indicati nelle tabelle della richiesta degli aiuti universali, RIPAM e API con i rispettivi importi e aiuti corrispondenti all'abbonamento stipulato ed eventuali importi versati per le effettive frequenze (cfr. istruzioni per la compilazione delle tabelle dei mesi di marzo-giugno 2020) tuttavia vi chiediamo di segnalare nelle tabelle i nominativi dei bambini che hanno dato disdetta con un asterisco nel mese in cui si applica la disdetta (esempio: se una famiglia ha dato disdetta a fine marzo con un termine di due mesi, quindi avrebbe dovuto pagare i mesi di aprile e maggio come mesi di disdetta, accanto al nominativo del bambino nei soli mesi di aprile e maggio va aggiunto un asterisco in modo tale che il nostro Ufficio possa dedurre dalla richiesta alla Confederazione tale importo non riconosciuto). Faremo in modo che tale importo venga eventualmente compensato con l'aiuto cantonale. Prima del 17 marzo 2020, l'eventuale mancato incasso di contratti disdetti o di frequenze non effettuate non potrà essere da noi considerato, se non nell'ambito del contributo cantonale ordinario (vedi capitolo 2 della seguente circolare); dal 18 giugno 2020 le rette andranno fatturate. In caso di frequenze variabili, farà stato il contratto in essere o le frequenze pianificate nel periodo 17 marzo 2020-17 giugno 2020 (a condizione di disporre di un giustificativo nell'incarto depositato presso la struttura e consultabile dall'UFaG in caso di controllo).
- 1.3. I richiedenti sono tenuti (art. 1 cpv. 2 e 3 Ordinanza e punto 2 Direttive) a chiedere innanzitutto le prestazioni sostitutive alle assicurazioni sociali (p.es. indennità per riduzione dell'orario di lavoro), nella misura in cui ne hanno diritto. Qualora le indennità siano state percepite per l'insieme delle strutture da voi gestite doвете ripartire gli importi complessivi, relativi al personale alle dipendenze della struttura² (nido, centro extrascolastico o mamme diurne), nei formulari delle singole strutture. Se avete rinunciato a presentare una richiesta in tal senso, siete tenuti a motivare compiutamente (tramite lettera accompagnatoria dettagliata) le ragioni per le quali non le avete richieste. Il Cantone decide se in questo caso andrà detratto un importo fittizio pari alle prestazioni prevedibili. Gli enti le cui indennità per la riduzione dell'orario di lavoro superino l'ammontare delle rette non percepite per il periodo 17 marzo 2020-17 giugno 2020 verosimilmente non riceverebbero nessun aiuto secondo la presente Ordinanza (art. 1, cpv. 2 e 3). Ritenuto come, ad oggi, non abbiamo garanzie che la SECO non faccia opposizione alle decisioni già cresciute in giudicato, vi chiediamo di comunque inoltrare la richiesta, in modo che come Ufficio possiamo emettere una decisione con riserva. In caso di domande

¹ Verosimilmente le vostre strutture non si sono dovute confrontare con questo tipo di disdetta.

² Tutto il personale alle dipendenze della struttura per il quale sono state richieste le indennità di lavoro ridotto (personale educativo e personale non educativo).

inoltrate, ma ancora in corso, vi chiediamo di comunicarci che la domanda è ancora in corso, ma di non inserire alcun importo nel formulario, vista la probabilità che le domande di indennità non ancora decise e non ancora cresciute in giudicato vengano respinte. Gli importi di decisioni cresciute in giudicato vanno per contro menzionati sino alla scadenza della decisione cresciuta in giudicato (ma non oltre il periodo del 17 giugno 2020!), anche se non ancora interamente incassati (p.es. qualora il periodo 1 giugno-17 giugno 2020 non sia stato incassato, va comunque stimato e inserito il corrispettivo importo delle indennità di lavoro ridotto che sono state richieste e verranno rimborsate per il periodo 01.06-17.06). Siamo infatti venuti a conoscenza di un paio di situazioni dove la SECO ha fatto opposizione rispetto alla decisione di concessione delle indennità di lavoro ridotto. Ciò ha comportato un'ulteriore richiesta di documenti a comprova che la struttura non sia accumulabile a un servizio pubblico e quindi il riesame della situazione. Da parte nostra, ci siamo subito attivati contattando i competenti Uffici federali e cantonali. Qualora la vostra struttura ricevesse tali opposizioni e richieste aggiuntive è pregata di informarci tempestivamente, in modo che possiamo fornirvi le argomentazioni a favore della tesi di non considerare i nidi, gli extrascolastici o le famiglie diurne come servizi pubblici. Con ATAN è stata predisposta una risposta tipo per argomentare la richiesta. In caso vi capitasse, vi raccomandiamo di prendere contatto anche con ATAN, in modo da poi rispondere entro i termini (14 giorni nei casi riscontrati). Chiediamo la vostra piena collaborazione, al fine di beneficiare degli aiuti per le indennità di orario ridotto laddove possibile.

- 1.4. Per i mesi di marzo e giugno, la retta per la quale si potrà chiedere il rimborso va ponderata calcolando il 50% della retta mensile per chi non ha frequentato dopo il 17 marzo/prima del 17 giugno.
- 1.5. Nidi con posti di protezione: le rette dei bambini di protezione non presenti in struttura non andranno fatturate o, se fatturate, andranno rimborsate come al paragrafo 1.1. Le rette di protezione non fatturate/non incassate non vanno inserite nelle tabelle degli aiuti soggettivi per i mesi di marzo-giugno, ma vanno aggiunte all'importo riportato nel punto 3.3 del formulario "Richiesta di aiuti finanziari per le istituzioni per la custodia di bambini complementare alla famiglia" (per i nidi di protezione chiediamo di segnalarci questo importo aggiunto delle rette di protezione non fatturate/incassate per il periodo 17 marzo-17 giugno 2020 per le famiglie che non hanno frequentato nelle osservazioni del punto 3.3 del formulario di richiesta degli aiuti della Confederazione e del Cantone).
- 1.6. Non possono essere computate (art. 4 cpv. 2 e 3 Ordinanza) nemmeno le spese supplementari per le prestazioni materiali non utilizzate (p.es. pasti, pannolini), dato che in mancanza della custodia tali spese non sono state sostenute. Se percepite senza effettivo utilizzo, andranno restituite. Questo aspetto è una condizione per beneficiare dell'aiuto straordinario.
- 1.7. Potrà essere chiesto il rimborso delle rette di tutti i bambini che hanno un contratto con la struttura, quindi anche di bambini provenienti dall'estero o da altri Cantoni (questi bambini ovviamente non hanno diritto a ricevere gli aiuti soggettivi universali, RIPAM e API ma vanno comunque indicati nelle tabelle le rispettive rette dei mesi di marzo-giugno non riportando alcun aiuto universale, RIPAM o API).
- 1.8. Non sono computabili le prestazioni non convenute contrattualmente (p.es. i giorni supplementari in caso di lavoro a turni o le rette di bambini che erano in fase d'ambientamento e per i quali non vigeva un contratto valido). Su questo punto si rimanda al commento all'art. 4 cpv. 2 dell'Ordinanza. L'ammontare

dell'aiuto corrisponde all'insieme delle rette non percepite in base ai contratti esistenti, dal quale va dedotto il rimborso percepito per le indennità di lavoro ridotto e le indennità di perdita di guadagno (p.es. in caso di rimborsi tramite l'assicurazione malattia o infortunio). Dall'ammontare delle rette stabilite da contratto³ (rette per l'affidamento, sono esclusi gli oneri supplementari quali i pasti, il materiale vario,...), vanno dedotti i corrispettivi aiuti soggettivi del Cantone (art. 4 dell'Ordinanza), che in tal caso vanno richiesti al nostro Ufficio anche se i bambini non hanno beneficiato del servizio attraverso l'apposita modulistica del Cantone (nelle Direttive è specificata l'eventuale deduzione di un forfait di fr. 8.- qualora l'alimentazione sia compresa nella retta, tuttavia nel caso delle vostre strutture, dovrete già avere la retta dell'affidamento scorporata dal costo dei pasti e degli oneri supplementari). A tal fine vi rimandiamo alle tabelle degli aiuti alle famiglie per i mesi di marzo-giugno 2020 trasmessevi, che saranno obbligatoriamente da completare da tutte le strutture che richiedono l'aiuto straordinario della Confederazione e del Cantone in base all'Ordinanza COVID-19 custodia di bambini complementare alla famiglia (**attenzione**: le strutture solo autorizzate non devono completare le tabelle degli aiuti universali, RIPAM e API). In caso di rette fatturate parzialmente a seguito di una frequenza ridotta, le stesse devono essere fatturate alle famiglie sulla base del loro corrispettivo abbonamento dedotti gli sconti (aiuti soggettivi)⁴. Esempio, mese di maggio: se una famiglia ha un abbonamento per l'affidamento per una frequenza a tempo pieno in un nido di fr. 1'000.- (esclusi pasti e altri oneri supplementari), ha diritto allo sconto di fr. 200.- (sconto universale), quindi dovrebbe pagare in una situazione "normale" (pre-covid) fr. 800.- (più pasti e oneri supplementari). Se nel mese di maggio tale famiglia ha frequentato solo due settimane a tempo pieno (quindi metà mese), allora la famiglia deve pagare fr. 400.- (più gli eventuali pasti consumati in questo periodo). Se un'altra famiglia ha un abbonamento per l'affidamento per una frequenza a tempo parziale (tra 16 e 30 ore settimanali) in un nido di fr. 800.- (esclusi pasti e altri oneri supplementari), ha diritto allo sconto di fr. 100.- (sconto universale), quindi dovrebbe pagare in una situazione "normale" (pre-covid) fr. 700.- (più pasti e oneri supplementari). Se nel mese di maggio tale famiglia ha frequentato solo due settimane a tempo parziale (quindi metà mese), allora la famiglia deve pagare fr. 350.- (più gli eventuali pasti consumati in questo periodo).

- 1.9. Per i centri extrascolastici con scuola interna, la domanda di rimborso andrà fatta esclusivamente per la quota parte a carico del centro extrascolastico (e non della frequenza a scuola, essendo del resto verosimilmente incassata).
- 1.10. Le istituzioni gestite da enti pubblici non hanno diritto a tali aiuti (art. 3 cpv. 2 Ordinanza e cpv. 3.1 Direttive): "Si tratta delle istituzioni il cui organismo responsabile è un Comune, un consorzio di Comuni o un Cantone". Verosimilmente enti in cui la copertura finanziaria è garantita da un Comune non ne possono beneficiare, in quanto il rischio di fallimento è scongiurato, così come altri enti che sono garantiti da enti pubblici nazionali (a fare stato sono gli statuti o eventuali convenzioni in essere). Gli enti che rientrano in tali categorie sono invitati a fare una verifica giuridica interna. Da noi interpellato, l'UFAS ha risposto che: *«Concernant les institutions gérées par des organes paraétatiques, il sied dans ce cas d'examiner si la structure peut faire faillite. Si*

⁴ In caso di frequenze variabili, farà stato il contratto in essere o le frequenze pianificate nel periodo 17 marzo 2020-17 giugno 2020

cela n'est pas le cas, alors il n'y a pas de droit aux indemnités pour pertes financières». In questa fase lasciamo la facoltà all'ente di decidere se trasmetterci la domanda o meno. Vi invitiamo comunque a contattarci per uno scambio di informazioni precedente l'eventuale inoltro della domanda.

- 1.11. Le strutture autorizzate, ma non riconosciute, possono beneficiare di tali aiuti straordinari completando il rispettivo formulario ufficiale per la richiesta degli aiuti finanziari (le tabelle degli sconti soggettivi alle famiglie non andranno completate non potendone beneficiare le famiglie in quanto le strutture sono solo autorizzate e non riconosciute).
- 1.12. Il formulario ufficiale di richiesta **va completato e trasmesso imperativamente al nostro Ufficio entro e non oltre il 17 luglio p.v.** (art. 5 cpv. 1 dell'Ordinanza), unitamente ai giustificativi richiesti e a una **lettera accompagnatoria** in cui viene menzionato l'eventuale periodo di chiusura della struttura e ulteriori eventuali giustificazioni (in particolare sull'eventuale mancata richiesta di indennità per la riduzione dell'orario di lavoro) e l'eventuale importo inserito nel formulario per le disdette ricevute e non fatturate rimborsate nel periodo Covid (per il periodo 17 marzo-17 giugno 2020). **Importante:** domande pervenute all'UFaG dopo tale data non daranno diritto a ricevere l'aiuto straordinario in oggetto. **Eventuali deroghe potranno essere concesse solo per gravi motivi (p.es. grave malattia con certificato). La mancanza di una decisione per le indennità di riduzione dell'orario di lavoro non costituisce un motivo valido a detta dell'UFAS per la richiesta di una deroga al termine del 17 luglio 2020. Vi rendiamo attenti che il formulario è composto da più fogli, il foglio denominato "Esame della richiesta" (punto 7) non va completato dalle strutture (è il nostro Ufficio a doverlo completare).**

2. Aiuti cantonali ulteriori

L'obbligo per i Cantoni di assumere i 2/3 degli aiuti federali, chiaramente costituisce un onere molto importante per il Cantone. Ciò nonostante, l'intenzione è di poter agire anche a consuntivo su un riconoscimento maggiorato per i nidi delle giornate d'occupazione (riconoscendo interamente o parzialmente le giornate contrattualizzate con le famiglie, ma non occupate a seguito delle misure anti-Covid-19) a dipendenza della continuità operativa o della chiusura della struttura (con garanzia di riapertura in tempi brevi in caso di bisogno). Parimenti si valuterà se applicare tale approccio per i centri extra-scolastici in relazione alle ore di lavoro del personale educativo e per le famiglie diurne in relazione alle ore d'accoglienza. Su tale aspetto come su altri eventuali aiuti ci potremo esprimere solo in un secondo tempo, in quanto tali aiuti necessitano di una modifica di regolamento che stiamo approfondendo.

3. Fatturazione delle rette dal 18 giugno 2020

Come già comunicatovi, le rette a partire dal 18 giugno 2020 andranno fatturate, in quanto non coperte dagli aiuti federali, nonché a seguito della nostra precedente Direttiva che dal 6 giugno 2020 riportava la frequentazione della struttura a regime ordinario.

Il nostro Ufficio, per il tramite della Capa Settore Finanze, signora Stefania Mirante e delle rispettive controllori di gestione, rimane a disposizione per ulteriori precisazioni.

Cogliamo l'occasione per porgervi, gentili signore, egregi signori, i nostri migliori saluti.

UFFICIO DEL SOSTEGNO A ENTI E ATTIVITÀ PER LE FAMIGLIE E I GIOVANI
Il Capo Ufficio: La Capa Settore Finanze:



Marco Galli



Stefania Mirante

Allegati: Formulario ufficiale di domanda d'aiuto (solo per e-mail)
Direttive dell'UFAS concernenti l'Ordinanza COVID-19 custodia di bambini
complementare alla famiglia (solo per e-mail)
Tabelle per richiesta rimborso aiuti soggettivi marzo-giugno 2020 (solo per
e-mail)

Copia: Divisione dell'azione sociale e delle famiglie (dss-dasf@ti.ch)
Direzione Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
Associazione ticinese delle strutture d'accoglienza (info@atan.ch)
Ufficio federale delle assicurazioni sociali
(info.anstossfinanzierung@bsv.admin.ch)